

Bruxelles, 15 luglio 2026
(OR. en)

11767/26

AGRILEG 186
VETER 118

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	9 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D115107/2
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati IV, VI e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri autorizzati a utilizzare taluni sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di determinate specie di uccelli necrofagi e per quanto riguarda lo smaltimento, l'uso e la marcatura di taluni combustibili rinnovabili

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D115107/2.

All.: D115107/2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
PLAN/1100/2025 Rev. 1
(POOL/G2/2025/1100/1100R1-
EN.docx) D115107/02
[...](2026) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica gli allegati IV, VI e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri autorizzati a utilizzare taluni sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di determinate specie di uccelli necrofagi e per quanto riguarda lo smaltimento, l'uso e la marcatura di taluni combustibili rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica gli allegati IV, VI e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri autorizzati a utilizzare taluni sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di determinate specie di uccelli necrofagi e per quanto riguarda lo smaltimento, l'uso e la marcatura di taluni combustibili rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)¹, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, lettera b), punto i), e l'articolo 21, paragrafo 6, primo comma, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce le norme per la raccolta, l'uso e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, nonché le norme per l'uso dei materiali di categoria 1 per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione nel loro habitat naturale e per l'etichettatura dei sottoprodotti di origine animale.
- (2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione² stabilisce misure di attuazione per quanto riguarda le norme applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme particolari riguardanti l'alimentazione degli animali e norme sulla raccolta, il trasporto e la tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale.
- (3) L'allegato IV, capo IV, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per lo smaltimento e l'uso dei prodotti derivati. Il regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione³ ha introdotto, nell'allegato IV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, nuovi metodi di trasformazione alternativi per la produzione di combustibili rinnovabili e per la produzione di biodiesel da grassi trasformati e fusi di materiali di categoria 1, 2 e 3. Tuttavia questi nuovi metodi non figurano ancora

¹ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>.

² Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj>).

³ Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l'immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano (GU L, 2025/1377, 16.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1377/oj>).

nell'allegato IV, capo IV, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 riguardante lo smaltimento e l'uso autorizzati di determinati prodotti derivati. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, capo IV, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 al fine di includere, nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di smaltimento e uso autorizzati, i prodotti derivanti dai nuovi metodi di trasformazione alternativi per la produzione di combustibili rinnovabili.

- (4) Conformemente alle norme sugli impieghi speciali nei mangimi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e in deroga all'articolo 12 del medesimo regolamento, l'autorità competente può consentire l'uso dei materiali di categoria 1 (ad esempio: capi morti) per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.
- (5) L'allegato VI, capo II, sezione 2, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui i materiali di categoria 1 possono essere utilizzati per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione, nonché le specie di uccelli necrofagi che possono essere nutrite con materiali di categoria 1. La Commissione ha ricevuto dalla Romania una richiesta formale di inclusione in tale elenco di Stati membri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (6) L'allegato VIII, capo V, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che taluni prodotti derivati di categoria 1 e 2 devono essere marcati con "trieptanoato di glicerina (GHT)" per evidenziare la presenza di prodotti derivati di categoria 1 e 2 nei mangimi per animali d'allevamento. I prodotti finali ottenuti con i metodi di trasformazione alternativi recentemente introdotti per la produzione di combustibili rinnovabili dovrebbero essere esclusi da tale obbligo di marcatura nella misura in cui tali prodotti sono utilizzati per motori a combustione interna, in quanto non possono essere utilizzati come mangimi. È pertanto opportuno modificare l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 al fine di escludere da tale obbligo il biodiesel prodotto da grassi trasformati e fusi di materiali di categoria 1, 2 e 3.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IV, VI e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV, VI e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN